

**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA  
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA**

**Contributo ENEA all'esame dell'atto comunitario COM(2011)370 in materia  
di efficienza energetica**

**Audizione informale**

Ing. Rino Romani

Ing. Ilaria Bertini

***Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica***  
**ENEA**

**X Commissione Industria, Commercio e Turismo  
Senato della Repubblica**

Roma, 21 settembre 2011

## Ruolo Istituzionale ENEA-Unità Tecnica Efficienza Energetica (ENEA-UTEE)

**Il D. lgs. n. 115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, assegna all'ENEA anche le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica; per far fronte in modo organico e sistematico ai compiti assegnati dal decreto, l'Agenzia ENEA ha costituito un'apposita struttura: l'Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE).**

L'aumento dell'efficienza energetica nella generazione e nell'uso dell'energia è attualmente il metodo più rapido, efficace ed efficiente in termini di costi con cui l'Italia può ridurre la sua domanda di energia, la dipendenza dall'utilizzo di fonti fossili di importazione (petrolio e gas naturale) e le emissioni di gas serra. Inoltre, gli incrementi di efficienza energetica possono anche consentire l'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento e della competitività, il miglioramento del benessere dei consumatori e la riduzione di investimenti nelle infrastrutture energetiche.

L'Unità UTEE ha recentemente elaborato la proposta del **Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE 2011)**. Coerentemente agli indirizzi della Commissione Europea, il nuovo Piano pone le basi per una pianificazione strategica delle misure, della valutazione qualitativa dei loro effetti, e di reporting **per tutti i risparmi energetici**, non solo cioè nei settori di uso finale. Ciò, oltre ad introdurre la buona pratica della valutazione delle politiche, coinvolgendo diversi attori pubblici e la **politica complessiva**, assicura una buona programmazione ed attuazione di un coerente set di misure mirate a concretizzare il potenziale di risparmio energetico tecnicamente ed economicamente conseguibile in tutti i settori dell'economia nazionale all'orizzonte 2020.

*L'ENEA, pertanto, valuta positivamente la proposta di direttiva della Commissione Europea che ha l'obiettivo di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione Europea per il 2020.*

Con riferimento alle misure più significative previste dalla proposta di Direttiva, si evidenzia quanto segue.

### Efficienza nell'uso dell'energia

#### Articolo 4 - Enti Pubblici

La proposta, in accordo con quanto previsto dal citato Piano di Azione per l'Efficienza Energetica 2011, definisce le azioni strategiche tra le quali quella, per gli immobili detenuti da enti pubblici, di ristrutturare energeticamente, ogni anno, a partire dal 2014, il 3% degli edifici di loro proprietà, con costi ottimali, con l'obbligo di acquistare prodotti con elevate prestazioni energetiche e immobili che dispongano dei certificati di etichettatura energetica disponibili.

*Su tale punto, va osservato che la pubblica amministrazione e gli Enti Locali hanno notevoli problemi finanziari derivanti dalla difficile situazione economica, a cui si aggiungono vincoli che condizionano l'utilizzo di risorse economiche altrimenti disponibili per interventi di efficienza energetica.*

*Oltre a ciò, dall'esame della situazione attuale emerge che per intervenire sugli edifici del settore pubblico c'è necessità di adeguare il quadro normativo, tecnico e legislativo, per poter consentire alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le misure di incentivazione in analogia a quanto avviene nel settore privato (vedi 55%) e di attivare procedure di interventi tramite le ESCo. Il recente d.lgs 28/2011 ha risposto in parte a questa situazione, ma si rimane in attesa dei decreti attuativi che diano operatività ai disposti di tale Decreto.*

*Trattandosi di esigenze e opportunità di carattere non solo energetico-ambientale, ma anche di politica di sviluppo industriale e occupazionale, si propone di valutare i seguenti strumenti, che consentano l'attuazione di piani di riqualificazione energetica:*

- *incentivazione di interventi a "blocchi" (non singoli edifici ma aggregati di questi); ciò favorirebbe il coinvolgimento delle ESCo e creerebbe un mercato con maggiori ritorni in termini economici ed occupazionali;*
- *definizione di accordi tra Ministero e Regioni per finanziamenti a parziale carico delle Regioni. Il Ministero potrebbe attivare misure economiche incentivanti e le regioni finanziare i costi per le diagnosi energetiche e concedere dei "bonus" (cubatura, agevolazioni fiscali, buoni da utilizzare per acquisti, altro) ;*
- *estensione del beneficio delle detrazioni fiscali anche a favore delle ESCo che operano sul patrimonio pubblico, a condizione che si applichino contratti con garanzia del risultato;*
- *definizione di un accordo tra il Ministero delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico e istituti bancari per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato e l'attivazione di un fondo di garanzia con assegnazione all'ENEA del compito di valutare tecnicamente gli interventi anche dal punto di vista della maggiore efficienza conseguita*

**Articolo 6 - Regimi obbligatori di efficienza energetica**

Con l'introduzione del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi, l'Italia ha rappresentato il primo esempio in Europa nell'utilizzo di strumenti basati su regole di mercato per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. I risultati in termini di riduzione dei consumi energetici sono ad oggi sicuramente positivi (circa 6,6 Mtep risparmiati al 31 maggio 2010). Relativamente al costo del meccanismo, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) stima, al 2012- ultimo anno per il quale sono ad oggi previsti obiettivi obbligatori per i distributori di energia-, un valore complessivo annuo di 6,4 €/famiglia a fronte di benefici diretti ottenibili da chi partecipa ad un progetto di efficienza energetica di almeno uno o due ordini di grandezza superiori. Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, oltre a fornire il contributo prevalente, in termini di energia risparmiata, agli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi, risulta anche quello migliore dal punto di vista del costo-efficacia per lo Stato, se paragonato con gli altri meccanismi di incentivazione e normativi, messi in campo a far data dal 2004, a livello nazionale, per l'efficienza e il risparmio energetico.

*Pertanto, in riferimento all'articolo 6 e sulla base dell'esperienza italiana, l'ENEA ritiene che l'introduzione di un regime di "certificati bianchi", a livello di Unione, non determinerebbe costi amministrativi eccessivi, così come invece indicato dalla Commissione.*

**Articolo 7 - Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia**

L' "audit energetico" è definito come una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e ad informare in merito ai risultati.

*In riferimento all'articolo 7, l'esperienza maturata dall' ENEA nella promozione e conduzione di audit energetici, fa ritenere che:*

- a. *la predisposizione di programmi tesi ad incoraggiare la realizzazione di audit per le famiglie e le piccole imprese possa contribuire a cogliere quelle opportunità di risparmio altrimenti trascurate;*
- b. *per le industrie ad alta intensità energetica e, in ogni caso, per tutte quelle organizzazioni obbligate alla nomina dell'energy manager, si ritiene che l'audit energetico debba essere reso obbligatorio oltre a rendere obbligatoria la realizzazione di quegli interventi la cui convenienza tecnico-economica è chiaramente evidente (esempio: tempi di pay back inferiori a 2 anni).*

*Inoltre, le nuove norme in materia di certificazione degli esperti in gestione dell'energia, cioè il "Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per gestire l'uso*

*dell'energia in modo efficiente" (d.lgs. 115/08), insieme al recepimento della norma sui sistemi di gestione dell'energia, potranno conferire un nuovo impulso allo sviluppo della figura dell'Energy Manager trasformando un obbligo di legge in una opportunità per le aziende.*

## **Efficienza nella fornitura dell'energia**

### **Articolo 10 - Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento**

Con la proposta di revisione della direttiva sull'efficienza energetica del 22 giugno 2011, la Commissione Europea ha messo definitivamente in evidenza come lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento sia un imprescindibile strumento per conseguire un significativo incremento dell'efficienza energetica negli ambiti urbani e un conseguente miglioramento dei parametri di qualità ambientale.

L'art. 11 del d.lgs. 28/2011 impone l'obbligo di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e della conseguente necessità di soddisfare la domanda termica mediante il ricorso a fonti rinnovabili o teleriscaldamento.

Studi svolti allo scopo di valutare il potenziale teleriscaldabile al 2020 mostrano un ampio margine in termini di energia primaria risparmiata ed emissioni di CO<sub>2</sub> evitate, tuttavia è stato anche evidenziato che tale potenziale non potrà esprimersi nei tempi richiesti senza un'adeguata strategia di promozione.

*In riferimento all'articolo 10, l'ENEA propone:*

- a. di definire strumenti che consentano di premiare la produzione di calore distribuito nelle reti allo scopo di promuovere l'impiego di altre fonti di alimentazione oltre al gas naturale, che è in assoluto il combustibile più utilizzato;*
- b. di promuovere la predisposizione negli edifici di impianti alimentati da fonti a bassa entalpia e di recupero.*
- c. di avviare una serie di studi allo scopo di raccogliere dati sulla disponibilità e dislocazione delle fonti energetiche a basso impatto ambientale, che possono essere impiegate nelle reti di teleriscaldamento per definire scenari efficienti di sfruttamento.*

## **Disposizioni orizzontali**

### **Articolo 14 - Servizi energetici**

Un aspetto cruciale per il corretto sviluppo di un fiorente mercato dell'efficientamento energetico, che possa sfruttare al massimo il potenziale finanziario messo a disposizione dal sistema bancario, risiede proprio nella qualificazione e validazione del miglioramento energetico conseguito. In tale ottica e con riferimento al Decreto 115/08, è stata emanata la norma tecnica di certificazione volontaria UNI CEI 11352:2010 per le società di servizi energetici (ESCo).

Il processo di certificazione mira a validare, attraverso il soddisfacimento di criteri oggettivi, la struttura ESCo, e in generale, i sistemi di gestione energia utilizzati e le diagnosi energetiche. Tale procedura è vista con favore soprattutto da operatori di piccole e medie dimensioni ed è considerato un valido strumento di promozione della qualità del proprio servizio.

*In riferimento all'articolo 14, l'ENEA ritiene importante rendere tale certificazione obbligatoria soprattutto in relazione alle ESCo che intendono operare nell'ambito del settore pubblico.*

*Inoltre, in riferimento all'attuale situazione economica degli Enti Locali e all'obbligo degli stessi di attuare notevoli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'ENEA ritiene necessario:*

- il ricorso a specifici fondi rotativi e alla semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti per la realizzazione di investimenti effettuati in materia di efficienza energetica, correlati all'ottenimento dei risultati attesi in termini di riduzione dei consumi energetici. Tali investimenti, finalizzati appunto alla riduzione dei consumi e conseguentemente della spesa corrente, dovrebbero essere svincolati dagli impegni presi dagli Stati Membri, nell'ambito del Patto di Stabilità.*

### **Articolo 15 - Altre misure per promuovere l'efficienza energetica**

In riferimento all'articolo 15, per realizzare e accelerare gli obiettivi della direttiva proposta, assume un ruolo centrale l'informazione e la formazione dei cittadini e degli operatori dei settori economici, che necessita di un corrispondente cambiamento dell'offerta formativa in modo da soddisfare i requisiti richiesti dal mercato.

*L'ENEA ritiene, dunque, importante:*

- stimolare gli Stati Membri alla definizione di specifici programmi di informazione sulle opportunità offerte dall'applicazione di tecniche e tecnologie energeticamente efficienti;*
- stimolare la transizione verso un numero adeguato di green jobs (lavoratori e lavori verdi), attraverso il coordinamento di tre fattori fondamentali: l'aspetto culturale e formativo diretto (istituzione di percorsi e programmi formativi ad hoc per supportare le dinamiche del mercato del lavoro prevedendo e individuando i fabbisogni del settore in termini di skill totalmente o parzialmente nuovi), la collaborazione con il mondo imprenditoriale (istituzione di meccanismi flessibili di formazione concordati tra imprenditori e sistema formativo, correlando domanda e offerta), la definizione di policy per lo sviluppo di skill sinergiche con le strategie riguardanti la produzione industriale, il commercio, la tecnologia gli obiettivi macroeconomici ed ambientali per la gestione della loro diffusione.*